



**ORDINANZA SULLE  
CANALIZZAZIONI**

**COMUNE DI COMANO**

# Il municipio di Comano

Richiamati:

- gli artt. 192 LOC e 44 RALOC;
- l'art. 168 ROC;
- l'art. 110 LALIA;
- il Regolamento comunale delle canalizzazioni del 08 06 2024;

## emana la seguente Ordinanza

### Art. 1 Campo di applicazione

La presente Ordinanza è applicabile in tutto il territorio giurisdizionale del Comune di Comano e concretizza i disposti del Regolamento comunale delle canalizzazioni del Comune di Comano.

### Definizioni

### Art. 2 Sistemazione edilizia importante

Per "sistemazione edilizia importante", ai sensi dell'art. 11 del Regolamento comunale delle canalizzazioni, sono da considerarsi gli interventi che valutati nel loro complesso travalicano i normali lavori di manutenzione.

### Le tasse d'uso

### Art. 3 Principio

La tassa d'uso delle canalizzazioni è calcolata sulla base del consumo di acqua rilevato dall'Azienda acqua potabile secondo i parametri stabiliti dal Regolamento. Quando il consumo di acqua non è definibile, viene prelevata una tassa sul valore di stima aggiornato dell'elemento allacciato alla canalizzazione.

### Art. 4 Tassa d'uso

La tassa d'uso è fissata come segue:

- Per tutti i fondi allacciati alla canalizzazione e provvisti di un contatore fr. 0.60 per mc di acqua potabile o industriale consumata, ritenuto un minimo di fr. 100.00;
- 0.5 ‰ calcolato sul valore di stima dell'elemento allacciato alla canalizzazione;
- 0.5 ‰ calcolato sul valore di stima dei fondi aperti e manufatti allacciati, quali posteggi e piazzali e per tutti i casi in cui la quantità d'acqua che defluisce nelle canalizzazioni non è definibile, ritenuto un minimo di CHF 100.-.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è compresa negli importi esposti e sarà addebitata nel modo e per la percentuale prevista dalle relative disposizioni federali.

## **Art. 5      Prelievo**

La tassa viene notificata dal Municipio dopo la lettura del consumo dell'acqua potabile riferito all'anno in oggetto ed è dovuta dal proprietario dell'elemento allacciato e/o dal titolare di diritti reali limitati. Essa è pagabile entro 90 giorni dalla sua emissione. In caso di mancato pagamento si procederà ai richiami ed eventualmente all'incasso per vie esecutive; le spese causate da tale procedura sono a carico del contribuente.

## **Art. 6      Titolo esecutivo e interesse di mora**

La fattura emessa, una volta cresciuta in giudicato, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF. Sulla tassa d'uso scaduta è dovuto un interesse di mora annuo del 5%.

## **Art. 7      Rimedi di diritto**

Contro la decisione di tassazione è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dalla sua notificazione. Il reclamo non sospende l'obbligo di pagamento.

Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato conformemente agli art. 208 e seg. LOC. Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 47 cpv. 1 LPAm).

## **Art. 8      Tasse per richiami e solleciti**

Per richiami scritti in forma raccomandata fa stato quanto fissato nell'ordinanza sulle Tasse di cancelleria.

## **Disposizioni abrogative e finali**

### **Art. 9      Pubblicazione e termini di ricorso**

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali e sul sito del comune per un periodo di 30 giorni, a decorrere dal 21 gennaio 2025.

Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione.

### **Art. 10    Entrata in vigore**

La presente ordinanza abroga ogni precedente disposizione ed entra in vigore all'inizio del mese successivo la scadenza del periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

**Per il municipio di Comano:**

Il sindaco:

Il segretario:

Francesco Moghini

Stefano Chiesa

## **Comano, RM 20.01.2025**

Approvata con risoluzione municipale del 20 gennaio 2025;

La presente Ordinanza viene pubblicata agli albi comunali, a norma degli artt. 192 LOC e 44 RALOC, dal 21 gennaio 2025 al 19 febbraio 2025;

Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di pubblicazione.

È fissata al 1° marzo 2025 l'entrata in vigore della presente Ordinanza, che annulla e sostituisce le precedenti ordinanze sulla questione.